



Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

D.L. 1/2015 / A.C. 2894

Dossier n° 108 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 febbraio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2894
D.L.	1/2015
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2016, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
testo approvato dal Senato:	8
Date:	
emanazione:	5 gennaio 2015
pubblicazione in G.U.:	5 gennaio 2015
approvazione del Senato:	19 febbraio 2015
presentazione:	19 febbraio 2015
assegnazione:	19 febbraio 2015
scadenza:	6 marzo 2015
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	all'esame presso le Commissioni riunite

Contenuto

Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi (Articolo 1)

L'**articolo 1** estende la disciplina prevista per l'**amministrazione straordinaria** delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno **stabilimento industriale di interesse strategico nazionale**, introducendo a tal fine una serie di modifiche al [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#) (cd. legge Marzano).

Tali modifiche riguardano innanzitutto la disciplina **dell'iter di ammissione, che può essere** disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico (**comma 1**); la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che può essere effettuata dal commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte a commissariamento straordinario (**comma 2**).

Una specifica disposizione (comma 2-bis) inserita nel corso dell'esame in Senato, dispone in materia di **priorità nella soddisfazione dei crediti** anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico.

In particolare è specificato che sono **prededucibili**, ossia hanno priorità di soddisfazione in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare:

- i crediti anteriori vantati da **piccole e medie imprese** relativi a prestazioni necessarie al risanamento **ambientale**, alla sicurezza, alla **continuità dell'attività** degli impianti produttivi industriali;

Per la definizione di PMI il testo in esame rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

- i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal **Piano ambientale**, specifico per **ILVA s.p.a.** (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in merito al quale si rinvia alla

scheda dell'articolo 2).

Le due fattispecie sembrerebbero distinguersi per i destinatari (piccole e medie imprese nel primo caso, tutte le imprese nel secondo), nonché per la tipologia di interventi che hanno dato origine ai crediti, che nel secondo caso comprende, accanto al risanamento ambientale e alla sicurezza, anche gli interventi attuativi del Piano ambientale dell'ILVA.

Andrebbe valutata l'opportunità di collocare le disposizioni che riguardano esclusivamente i crediti maturati nei confronti di ILVA s.p.a. non nella disciplina generale del pagamento dei crediti da parte delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, ma tra le disposizioni del decreto all'Ilva specificamente dedicate.

Il **comma 3** esonera il Commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali.

Il **comma 4**, con riguardo alla **cessione a privati** delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, inserisce l'opzione **dell'affitto**, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria. E' quindi stabilito che il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale **ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale**, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea.

Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un **piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti**, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.

Il **canone di affitto** o il prezzo di cessione **non devono essere inferiori a quelli di mercato**, accertati da una perizia indipendente, effettuata da un'istituzione finanziaria scelta dal MiSE, con proprio decreto. È altresì previsto che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario possa essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.

Il **comma 5**, modificato in Senato, prevede il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.

Nel corso dell'esame in Senato, è stata inserita una disposizione che prevede **il mantenimento per un periodo di 18 mesi** – invece che degli attuali 6 mesi- dall'avvio dell'amministrazione straordinaria **dei requisiti in capo alle aziende interessate** per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività.

Il **comma 6** elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario straordinario può presentare per il soddisfacimento dei creditori.

Il **comma 7** introduce una **deroga alla disciplina dell'azione revocatoria** che consiste nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale al fine di assicurare la continuità aziendale e la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale garantendo che le risorse aziendali siano destinate prioritariamente a tali finalità.

Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A. (Articolo 2, commi 1-6, 7, 8 e 9-11)

I commi da 1 a 6, 7, 8 e da 9 a 11 dell'articolo 2 recano disposizioni specificamente applicabili a ILVA S.p.A.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la **cessazione della precedente gestione commissariale** ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#).

Il comma 2 disciplina i **rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'**attuazione del "piano ambientale"** nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere.

Il comma 6 introduce una **presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario** e dei

funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ILVA di Taranto (piano approvato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)).

Il comma 7 stabilisce che le **operazioni di finanziamento dell'ILVA**, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, **non determinano responsabilità penale** per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta.

I commi da 8 a 10 individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, e ne precisano alcuni riferimenti.

Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata ai sensi del [D.L. 61/2013](#), successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati.

Prevenzione e cura onco-ematologica pediatrica nella provincia di Taranto (Articolo 2, co. 6-bis e 6-ter)

I **co. 6-bis e 6-ter** dispongono l'autorizzazione, per la **regione Puglia**, nei **limiti di spesa di 0,5 milioni** di euro per il **2015** e **4,5 milioni** per il **2016**, e la conseguente copertura dei maggiori oneri a valere sui Fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del MEF, per **interventi diretti al potenziamento della prevenzione** e della **cura** nel settore della **onco-ematologia pediatrica** nella provincia di **Taranto**.

Agevolazioni fiscali e finanziarie per imprese creditrici (Articolo 2, co. 8-bis e 8-ter)

I **commi 8-bis e 8-ter**, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano **agevolazioni di natura fiscale e finanziaria** nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale.

Il **comma 8-bis** dispone la **sospensione** dei termini di **versamento di tributi erariali** che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e il 15 settembre 2015, in favore delle **imprese di autotrasporto** e delle **piccole imprese** che vantino **crediti** nei confronti di Ilva S.p.A. per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza della società.

Il **comma 8-ter** affida al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese dei consumatori, il compito di **concordare** tutte le **misure necessarie** per sospendere il **pagamento della quota capitale** delle rate dei mutui, per gli anni dal 2015 al 2017, contratti dalle **piccole e medie imprese** che vantano **crediti** verso imprese di interesse strategico nazionale ammesse all'amministrazione straordinaria secondo le procedure di legge.

Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (Articolo 2-bis)

L'**articolo 2-bis**, **introdotta durante l'esame al Senato**, riserva un importo massimo di **35 milioni** di euro delle risorse del **Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese, al sostegno dell'**accesso al credito delle piccole e medie imprese** che siano **fornitrici di beni o servizi** (ovvero **creditrici**, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale **soggette ad amministrazione straordinaria**. Le richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie per le suddette imprese seguono **criteri e modalità di concessione semplificati**.

Utilizzo delle somme sequestrate ad Ilva S.p.A. per l'emissione di obbligazioni (Articolo 3, co. 1 e 1-bis)

Il comma 1 consente all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni. Le obbligazioni saranno intestate al Fondo unico Giustizia e gestite da Equitalia Giustizia s.p.a., secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.

Il comma **1-bis** dell'[articolo 3 del decreto-legge 1/2015](#) interviene sull'[art. 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61/2013](#) per eliminare il termine ultimo del 2014 previsto originariamente per il trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria delle somme sequestrate all'impresa commissariata. La disposizione corregge inoltre il riferimento al "giudice" con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria e il riferimento all'autorità giurisdizionale con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria.

Finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. assistiti dalla garanzia dello Stato (Articolo 3, comma 1-ter)

Il **comma 1-ter** autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a **400 milioni** di euro, assistiti dalla **garanzia dello Stato**, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione.

A tal fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **fondo a copertura delle garanzie** dello Stato concesse, con una **dotazione iniziale** di **150 milioni** di euro per l'anno **2015**, e l'istituzione, ai fini della gestione delle suddette risorse, di una apposita contabilità speciale.

Ulteriori disposizioni finanziarie (Articolo 3, co. 2-4 e 5-ter)

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 disciplinano rispettivamente la **titolarità di contabilità speciali** in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, in cui confluiscono le risorse, e gli **obblighi di rendicontazione** in ordine all'utilizzo delle risorse medesime.

Il comma 4 precisa che resta fermo il **diritto di rivalsa** da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

Il comma 5-ter, infine, introduce una **clausola di salvaguardia finanziaria** operante nel caso in cui, per effetto dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 3, dovessero emergere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tali oneri aggiuntivi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziata per il periodo di programmazione 2014-2020.

Liquidazione del vincolo contrattuale tra Ilva e Fintecna (Articolo 3, comma 5)

Il **comma 5**, modificato nel corso dell'esame in Senato, autorizza il commissario straordinario a **sottoscrivere con FINTECNA S.p.A.**, in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di **liquidazione** del vincolo risalente al contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.) che obbliga FINTECNA a **salvaguardare l'ILVA da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale** avvenute durante la gestione precedente alla cessione. La **liquidazione** è determinata nell'importo di **156.000.000 di euro**. La liquidazione ha carattere definitivo, **non è soggetta ad azione revocatoria** e preclude ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA, antecedentemente al 16 marzo 1995.

Messa in sicurezza e gestione di rifiuti radioattivi depositati nel Comune di Statte (Articolo 3, comma 5-bis)

Il **comma 5-bis** dell'articolo 3, **inserito nel corso dell'esame al Senato**, destina **fino a 10 milioni di euro** ai fini della **messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad** ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto. Tali importi trovano copertura a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'[art. 1, comma 3, del D.L. 129/2012](#).

Anticipazioni del Fondo di rotazione (Articolo 4-bis)

L'**articolo 4-bis** del provvedimento in esame, **introdotto durante l'esame presso il Senato**, novella l'[articolo 43 della legge n. 234 del 2012](#), che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, introducendo il **comma 9-bis**, che autorizza il **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie ad **anticipare** gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva **rivalsa** sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite **compensazione** con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari.

Modifiche all'articolo 12 del D.L. 101/2013 (Articolo 4, co. 1-2)

I commi 1 e 2 dell'**articolo 4** sono volti a sancire l'**approvazione ex lege**:

- delle **modalità di costruzione e di gestione delle discariche - localizzate nel perimetro** dell'impianto produttivo di Taranto della società **ILVA S.p.A.** - per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario (nuovo testo del [comma 2 dell'art. 12 del D.L. 101/2013](#)). **Nel corso dell'esame al Senato** è stato introdotto un periodo aggiuntivo volto a disporre **anche** l'approvazione *ex lege*, a saldi invariati per la finanza pubblica, **delle proposte presentate dal sub-commissario**, nella medesima data, al Ministro dell'ambiente e relative alla **definizione delle misure di compensazione ambientale**;
- delle **modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo** del suddetto **stabilimento**,

presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario (nuovo testo del [comma 6 dell'art. 12 del D.L. 101/2013](#)).

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di recupero di rifiuti e materiali (Articolo 4, co. 2-bis e 2-ter)

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti due commi (2-bis e 2-ter) volti ad orientare l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto al **rispetto della gerarchia europea** di gestione dei rifiuti e a **favorire il recupero di rifiuti e materiali**.

Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto (Articolo 5)

L'**articolo 5** prevede che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato "CIS Taranto". Tale contratto sarà sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto (Articolo 6)

Il **comma 1** dell'articolo 6 affida al **Commissario straordinario per la bonifica**, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (previsto dal [D.L. 129/2012](#)) il compito di provvedere alla **predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, "per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione"** dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Il **comma 2** individua le **risorse, per la realizzazione del programma**, da trasferire sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, mentre il **comma 3** prevede la possibilità per il **Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5%** delle risorse sopra elencate per le **attività tecnico-amministrative** connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

Il **comma 4** prevede che il **Commissario straordinario**, per le attività di propria competenza, possa **avvalersi di altre pubbliche amministrazioni**, università o loro consorzi e fondazioni, nonché di enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 15, comma 1, della [L. 241/1990](#).

Il **comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato**, dispone che il **Commissario straordinario**, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, può definire procedure volte a **favorire l'impiego di lavoratori** provenienti dai **bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto** già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Si prevede, infine, che il Commissario straordinario adotti tutte le procedure necessarie volte a **ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa**, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.

Commissario straordinario del porto di Taranto (Articolo 7)

L'**articolo 7, comma 1** estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato nel 2012, a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo nonché relativi al sistema logistico portuale e retroportuale. Il **comma 2** prevede che tutti gli atti necessari - quali autorizzazioni, intese, pareri, etc- di tutti gli enti competenti, siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e che decorso tale termine si intendano resi in senso favorevole. Si prevede (**comma 2-bis**) la pubblicazione sul sito dell'Autorità portuale di tali atti. Il **comma 3** dispone che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere deve essere emessa nel termine di sessanta giorni.

Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto (Articolo 8)

L'**articolo 8** disciplina gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge presentato al Senato sono state allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sull'emergenza tarantina sono già intervenuti i decreti-legge:

- 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
- 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
- 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
- 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);
- 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116;
- 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto sono esplicitate le motivazioni di necessità e urgenza di:

- applicare la disciplina recata dal [decreto-legge n. 347 del 2003](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 39 del 2004](#), in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
- emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica.

Nello stesso preambolo si sottolinea che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della **tutela dell'ambiente** che, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#) è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì la materia **ordinamento civile e penale**, anch'essa riservata, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera l\), della Costituzione](#), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

I commi 1 e 2 dell'articolo 4 sanciscono l'approvazione *ex lege* delle proposte presentate dal subcommissario relative alle modalità di costruzione e di gestione delle discariche, alle misure di compensazione ambientale, nonché alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA. Conseguentemente tale approvazione incide sulla procedura per l'adozione di tali proposte, che era demandata nella disciplina previgente a decreti ministeriali adottati con il coinvolgimento dei comuni interessati, nel caso delle misure di compensazione ambientale, e della regione Puglia e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. La relazione illustrativa spiega che "tale procedura ha il pregio di valorizzare il lavoro tecnico già svolto dal sub commissario e di velocizzare e semplificare l'adozione dei piani allo stato non ancora approvati". In proposito, si segnala che l'approvazione per decreto-legge, presenta – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo, come originariamente previsto – diversi regimi di:

- formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);
- tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);
- impatto su eventuali procedimenti *sub iudice*. Al riguardo si rammenta che La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del «principio della parità delle parti», di cui all'art. 111 Cost., quando il legislatore

statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, sentenza n. 186 del 2013). Peraltro, in un caso simile, concernente lo scrutinio di costituzionalità degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, relativi all'emergenza dell'ILVA, non è stata rilevata alcuna lesione della riserva di giurisdizione (sentenza n. 85 del 2013).